

**UNIVERSITÉ DE LIMOGES**  
**Faculté de Droit et des Sciences économiques**

**C.R.I.D.E.A.U - CNRS/INRA**

**CENTRE INTERNATIONAL DE DROIT COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT**

*International Centre of Comparative Environmental Law*

**VERS UN NOUVEAU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT POUR RIO + 10**

**TOWARDS A NEW ENVIRONMENTAL LAW  
FOR RIO + 10**

---

**DECLARATION DE LIMOGES II**

**Recommandations de la Réunion Mondiale des Juristes et Associations de Droit  
de l'Environnement  
9-10 NOVEMBRE 2001**

# **DICHIARAZIONE DI LIMOGES II**

**Version italienne**

## DICHIARAZIONE DI LIMOGES II

- Riuniti a Limoges (Francia) il 9 e 10 novembre 2001, su invito dell'Università di Limoges (CRIDEAU - CNRS/INRA) e del Centro internazionale di diritto comparato dell'ambiente (CIDCE), e della ONG internazionale accreditata presso la Commissione per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,
- I giuristi dell'ambiente (rappresentanti 33 paesi dell'Europa, dell'Africa, dell'America e dell'Asia) e le associazioni nazionali di diritto dell'ambiente,
- Con il patrocinio della Commissione di diritto dell'ambiente dell'UICN, del Consiglio europeo di diritto dell'ambiente, dell'Associazione europea di diritto dell'ambiente e della Società africana di diritto ambientale,
- Hanno adottato la **DICHIARAZIONE DI LIMOGES II**, relativa al diritto ambientale internazionale e nazionale.

La Dichiarazione è indirizzata:

- > all'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla sua Commissione per lo sviluppo sostenibile ed al Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, al fine di contribuire al *Summit* mondiale di Johannesburg del settembre 2002;
- > ai diversi governi degli Stati ed ai Ministri dell'ambiente;
- > all'Unione Europea;
- > alle ONG nazionali ed internazionali.

### I. STRUMENTI DI DIRITTO DELL'AMBIENTE

#### **1.1. Strumenti istituzionali e giurisdizionali internazionali.**

##### **La Riunione mondiale:**

- Considerando che il capitolo 38 dell'Agenda 21 raccomanda l'adozione di meccanismi istituzionali idonei alla realizzazione di un'efficace gestione internazionale dell'ambiente;
- Considerando gli attuali sforzi internazionali volti ad assicurare l'effettiva gestione internazionale attraverso la definizione di un governo mondiale chiaramente definito e dotato di efficaci mezzi di funzionamento;
- Considerando il fondamentale ruolo svolto dal PNUE nell'elaborazione e realizzazione di appropriati programmi in materia di gestione ambientale;
- Considerando l'urgente necessità di istituire meccanismi istituzionali e giurisdizionali più incisivi ed innovativi;

##### **Raccomanda:**

- (a) di avviare nel sistema delle Nazioni Unite una riforma istituzionale per la protezione dell'ambiente, attraverso l'istituzione di un'Alta Autorità dell'ONU per il settore ambientale, ispirata al modello degli Alti Commissariati, dotata di autorità e reali poteri decisionali nonché di mezzi finanziari allo scopo di garantire un'autentica partecipazione dei soggetti interessati;

(b) di assicurare all'interno di tale meccanismo una rappresentanza tripartita (governi, settori economici ed industriali, ONG), sul modello dell'OIT, al fine di coinvolgere tutti i soggetti interessati alla risoluzione dei problemi ambientali in funzione delle loro peculiarità;

(c) di conferire a tale meccanismo una funzione di controllo e di vigilanza sull'attuazione delle convenzioni ambientali e, allo stesso tempo, di favorire la cooperazione e la sinergia tra i segretariati di queste convenzioni;

(d) di considerare la possibilità di creare, all'interno di tale meccanismo, un organo di conciliazione e arbitrato delle controversie ambientali;

(e) di affidare al suddetto meccanismo la promozione del consolidamento dei principi e delle norme giuridiche necessarie all'inquadramento giuridico della mondializzazione economica;

(f) di istituire, in seguito al *Summit* mondiale di Johannesburg del 2002, una giurisdizione internazionale autonoma specializzata in materia di ambiente;

(g) di istituire un mediatore ambientale eventualmente collegato all'Alta Autorità dell'ONU competente in materia ambientale.

## **1.2. Strumenti finanziari.**

### **La Riunione mondiale raccomanda:**

#### A livello internazionale:

(a) di riaffermare l'obbligo per i paesi industrializzati di destinare, sotto forma di aiuto pubblico, lo 0,7% del loro PNB allo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo, prevedendo altresì un nuovo scadenario di esecuzione;

(b) di identificare tra i finanziamenti bilaterali e multilaterali di aiuto pubblico allo sviluppo quelli che concorrono allo sviluppo sostenibile ed invitare il PNUD a redigere un rapporto annuale sul finanziamento per lo sviluppo sostenibile;

(c) di verificare che il 25% dell'aiuto pubblico allo sviluppo sia destinato alla tutela dell'ambiente, all'approvvigionamento idrico ed al risanamento dei paesi in via di sviluppo;

(d) di rafforzare la capacità giuridica, amministrativa ed istituzionale dei paesi in via di sviluppo, al fine di applicare le norme di protezione ambientale definite nelle convenzioni internazionali;

(e) di sviluppare meccanismi di finanziamento misto, che utilizzino risorse pubbliche e private, in particolare, attraverso fondi destinati alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile<sup>1</sup>;

(f) di adottare all'interno del sistema delle Nazioni Unite gli strumenti giuridici idonei a sottoporre tutti gli investimenti internazionali ad uno studio di impatto ambientale, il cui costo sarà a carico dell'investitore, il quale supporterà altresì quelli relativi ai piani di gestione

---

<sup>1</sup> Ad esempio, una tassa sulle transazioni di cambio potrebbe essere destinata, in parte, alla protezione dell'ambiente.

ambientale, alle misure di riduzione degli impatti negativi sociali ed ambientali e al rafforzamento delle ricadute positive dell'investimento internazionale;

(g) di incrementare l'azione del Fondo mondiale per l'ambiente (FEM), ricostituendone le risorse e rapportando i finanziamenti alla valutazione dei risultati ottenuti attraverso le attività svolte in ciascun paese beneficiario così come alla loro stabilità;

(h) di adottare ed utilizzare, nei paesi in via di sviluppo che hanno subito conflitti armati, specifici meccanismi di finanziamento per il risanamento ambientale;

(i) di incitare i governi a riorientare, in relazione al contesto, le spese militari e di sicurezza verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile;

(j) di utilizzare le risorse finanziarie liberate dalla riduzione del debito pubblico dei paesi in via di sviluppo alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile.

#### A livello regionale:

(a) di assicurare il finanziamento degli accordi multilaterali regionali sull'ambiente (AME), con risorse finanziarie autonome, certe e continue, che consentano il funzionamento e l'attuazione effettiva delle convenzioni ambientali, compresi gli interventi a sostegno dei paesi in via di sviluppo e di quelli con un'economia in transizione;

(b) di individuare, nell'ambito delle istituzioni ambientali regionali incaricate di gestire beni comuni, nuovi meccanismi di finanziamento basati sul principio 'chi utilizza-paga', per finanziare le attività e le infrastrutture destinate alla gestione sostenibile della biodiversità.

#### A livello nazionale:

(a) che gli Stati applichino più compiutamente i principi «chi inquina-paga» e «chi utilizza-paga». A tal fine essi dovranno: (I) imputare agli inquinatori/utilizzatori le spese sostenute dai poteri pubblici; (II) diminuire le sovvenzioni a favore delle attività inquinanti;

(b) che i poteri pubblici stabiliscano dei fondi per l'ambiente e dei meccanismi analoghi per contribuire ad una gestione finanziaria della protezione dell'ambiente nel lungo periodo. Questi dovranno poter creare delle agenzie ed altri organi, con autonomia finanziaria, per portare a buon fine le attività tecniche e scientifiche imposte dalle attività inquinanti;

(c) di incoraggiare i poteri pubblici, in applicazione del principio di sussidiarietà, a fornire alle collettività decentrate incaricate di funzioni di protezione dell'ambiente la possibilità di disporre di mezzi finanziari commisurati alle loro competenze ed attività;

(d) di fare in modo che sia fatto uno sforzo ulteriore affinché le famiglie assumano i costi reali dell'approvvigionamento idrico, della depurazione delle acque utilizzate e dell'eliminazione dei rifiuti domestici, rimanendo inteso che misure sociali di accompagnamento saranno necessarie per tener conto dell'aumento del costo di questi servizi;

(e) di far adottare ai poteri pubblici misure atte ad evitare di essere chiamati a riparare le conseguenze della contaminazione del suolo, dell'inquinamento delle zone costiere e degli

incidenti industriali. I poteri pubblici dovranno predisporre meccanismi di garanzia ed assicurazione per ripartire queste spese tra le attività inquinanti;

(f) di incoraggiare i poteri pubblici a destinare maggiori risorse finanziarie alla protezione della natura per le generazioni presenti e future. In particolare essi dovranno stabilire, al fine di favorire la protezione ed il risanamento dell'ambiente, dei canoni sulle attività turistiche e del tempo libero che degradino l'ambiente naturale, prevedendo tasse sulle attività di turismo e divertimenti che contribuiscono al degrado ambientale.

### **1.3. Strumenti di vigilanza e controllo.**

#### **La Riunione Mondiale**

- Considerando che il diritto ambientale non è sufficiente se la sua attuazione non è garantita da meccanismi di controllo e vigilanza;
- Ricordando che, secondo l'OCDE, almeno l'1% del *budget* dello Stato deve essere destinato alla funzione di controllo e vigilanza;
- Riconoscendo la responsabilità morale di allertare la popolazione e diffondere tutte le informazioni idonee ad assicurare il controllo e la vigilanza sull'ambiente da parte dei cittadini;

#### **Raccomanda:**

##### A livello istituzionale:

- (a) che sia istituito un ministero dell'ambiente o una struttura politica al più alto livello, come condizione necessaria alla realizzazione dei meccanismi di controllo e vigilanza;
- (b) che tale struttura sia dotata di strumenti giuridici, umani e finanziari idonei ad assicurare la funzione di controllo e vigilanza;
- (c) che siano assegnati agli organi di ispezione del personale sufficiente e che i costi di ispezione siano assunti dagli operatori economici interessati;
- (d) che siano delegati alle ONG determinati compiti di controllo e vigilanza nella misura delle loro competenze e capacità.

##### In materia di valutazione degli impatti:

- (a) che sia creata una struttura amministrativa indipendente di controllo scientifico sugli studi di impatto, con una reale indipendenza quanto alla scelta dei dirigenti e del personale e a cui sia altresì attribuito un *budget* sufficiente. Ciò allo scopo di evitare che il ministero dell'ambiente (o altra struttura politica di alto livello incaricata di questa funzione) sia al contempo decisore e parte;
- (b) che la validità degli studi di impatto ambientale sia valutata da tale struttura senza che questa verifica si sostituisca alle procedure già esistenti (come l'inchiesta pubblica o l'udienza ambientale);

(c) che sia garantita ai cittadini un'informazione completa, con tutti i mezzi appropriati, sulle valutazioni di impatto;

(d) che gli studi d'impatto transfrontaliero o internazionale siano effettivamente realizzati e controllati con appropriati strumenti giuridici.

In materia di estensione del controllo giurisdizionale:

(a) che in materia di autocontrollo le misure di autocontrollo come i ricorsi contro gli studi di impatto siano autorizzati indipendentemente dai ricorsi contro le decisioni rispetto alle quali sono richiesti nella misura in cui il controllo dell'impatto debba essere valutato prima del rilascio dell'autorizzazione e/o della realizzazione della procedura;

(b) che sia riconosciuto ai ricorsi in materia ambientale il carattere di ricorso oggettivo o, in mancanza, che sia estesa la nozione di interesse ad agire, secondo forme da definire in relazione alla struttura dello Stato (individualmente o attraverso l'azione popolare);

(c) che il ricorso contro una decisione sia accompagnato da un effetto sospensivo o, in mancanza, in caso di annullamento di merito da un obbligo di ripristino;

(d) che il ricorso non sia ostacolato dalla previsione di una garanzia eccessivamente onerosa preliminare all'azione giudiziaria.

In materia di autocontrollo: che le misure di autocontrollo o di autovigilanza siano strettamente volte ad integrare gli strumenti statali e inserite nel quadro delle normative internazionali e nazionali, e che i meccanismi obbligatori di vigilanza, in particolare per mezzo di procedure di *audit* ambientale, di certificazione e di etichettatura sostituiscano gli strumenti volontari.

## **II. DEMOCRAZIA E DIRITTO AMBIENTALE**

### **2.1. Il diritto ambientale ed i nuovi diritti.**

#### **La Riunione mondiale:**

- Considerando che il diritto ambientale si fonda sul diritto alla vita e alla dignità umana;
- Considerando che la povertà estrema costituisce la negazione dei diritti dell'uomo e della dignità umana, ma anche il maggiore ostacolo alla protezione dell'ambiente ed allo sviluppo sostenibile;
- Ricordando che i diritti fondamentali sono indivisibili ed indissociabili nella loro sostanza e che, in conformità alle risoluzioni del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, senza una sufficiente qualità ambientale e senza uno sviluppo sostenibile, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non troverà mai applicazione;
- Considerando che l'acqua, risorsa indispensabile alla vita, non può dipendere esclusivamente dalle forze di mercato;
- Considerando che il diritto all'acqua è indissociabile dagli altri diritti dell'uomo;
- Considerando che il riconoscimento a tutti del diritto all'acqua costituisce un importante fattore della politica per la lotta contro la povertà;
- Considerando che il diritto ad una alimentazione sufficiente è riconosciuto in molti atti internazionali, in particolare, dal patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
- Ricordando che il fondamentale diritto al nutrimento sufficiente è di cruciale importanza per il godimento di tutti i diritti dell'uomo e spetta a tutte le persone, uomo, donna, giovane e bambino;
- Considerando che il diritto ad un nutrimento sufficiente è indissociabile dalla dignità umana e indispensabile alla realizzazione degli altri diritti dell'uomo;
- Considerando che la situazione generale in materia di abitazione peggiora con la prevalenza di classi sociali povere e vulnerabili;
- Considerando che il diritto ad una abitazione decorosa è indissociabile dai diritti fondamentali dell'uomo;
- Considerando che l'accesso ad una abitazione decorosa costituisce un importante fattore della politica per la lotta contro la povertà;
- Deplorando che l'attuale progetto di Programma d'azione a favore dei paesi meno sviluppati per il decennio 2000-2010, non menziona l'abitazione quale elemento costitutivo del diritto ad un livello di vita dignitoso.

#### **Raccomanda:**

##### A livello generale:

- il riconoscimento a livello internazionale e costituzionale del diritto dell'uomo all'ambiente.

##### Diritto all'acqua:

- (a) il riconoscimento a tutte le persone del diritto all'acqua in quantità e qualità sufficienti per la vita, la salute ed i bisogni socio-economici;
- (b) il dovere dei pubblici poteri di adottare le misure necessarie a garantire a tutti l'esercizio di tale diritto e, di verificare che venga effettuato un severo controllo sulle attività di gestione del servizio idrico, consentendo agli utenti di partecipare alle decisioni di gestione;

### Diritto all'alimentazione:

- (a) di adottare le misure più urgenti per assicurare il fondamentale diritto ad essere al riparo dalla fame e dalla malnutrizione, in cooperazione tra gli Stati e le organizzazioni internazionali e regionali;
- (b) di garantire a tutti la disponibilità di alimenti privi di sostanze nocive, al fine di soddisfare l'esigenza della sicurezza sui prodotti alimentari;
- (c) di astenersi dall'utilizzo degli alimenti come strumento di pressione politica ed economica.

### Diritto all'abitazione:

- (a) che il diritto fondamentale ad una abitazione sia considerato come il diritto ad un bene in cui vivere dignitosamente;
- (b) che siano garantite la sicurezza dell'occupazione, dei servizi e delle infrastrutture, l'abitabilità ed, inoltre, le facilità di accesso per i disabili;
- (c) che ciascuno Stato utilizzi al massimo le sue risorse disponibili per garantire a tutti il diritto ad una abitazione decorosa.

## **2.2. Democrazia, accesso alla giustizia e ambiente.**

### **La Riunione:**

- Considerando che nelle questioni ambientali la partecipazione pubblica (accesso alle informazioni, partecipazione al processo decisionale e accesso alla giustizia), serve a proteggere il diritto dell'uomo ad un ambiente sano, contribuisce alla qualità e legittimità delle decisioni pubbliche e all'effettività delle politiche sostenibili, e costituisce un importante elemento di democrazia;
- Considerando che lo sviluppo della democrazia, l'autorità della legge, gli *standards* di vita adeguati e lo sviluppo sostenibile traggono beneficio dal riconoscimento dei diritti di accesso all'informazione, di partecipazione pubblica ed accesso alla giustizia e, che il miglioramento di queste condizioni rende la partecipazione democratica più effettiva;
- Convinta che tutti gli Stati dovrebbero impegnarsi a costruire, mantenere ed estendere un sistema politico, un'economia ed una società in cui queste condizioni siano rispettate;
- Considerando che il principio 10 della Dichiarazione di Rio e, in particolare, la sua attuazione nella Convenzione di Aarhus costituiscono pietre miliari del riconoscimento internazionale della necessità e della legittimità del conferire alla società civile un maggior ruolo nel processo decisionale e nel controllo della legalità delle rilevanti decisioni sulle problematiche ambientali;
- Considerando grave deficienza nell'ordine internazionale ambientale la quasi totale mancanza di accesso degli individui e delle ONG al giudizio internazionale per la difesa del diritto dell'uomo ad un ambiente sano e del pubblico interesse a perseguire la sostenibilità, compresa la conformità con gli accordi multilaterali ambientali;
- Notando che ci sono segnali incoraggianti di una crescente accettazione da parte della comunità internazionale della partecipazione attiva, nei negoziati internazionali sulle questioni ambientali, della società civile e, in particolare, delle ONG;

**Invita:**

- (a) il *Summit* mondiale a promuovere un processo di negoziazione, con la partecipazione della società civile, per una convenzione globale basata sul principio 10 di Rio, per attuare il diritto di accesso all'informazione, la partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia;
- (b) le organizzazioni internazionali e regionali, e i singoli Stati, a promuovere negoziazioni per convenzioni regionali di attuazione di questi diritti oppure a considerare l'adesione alla Convenzione di Aarhus;
- (c) i singoli Stati a rivedere le loro legislazioni e prassi e ad adottare i cambiamenti necessari per garantire il riconoscimento e l'effettiva attuazione di questi diritti;
- (d) la società civile, comprese le ONG, e le organizzazioni rappresentative di avvocati ed altri professionisti a promuovere l'attuazione di questi diritti a tutti i livelli;
- (e) gli Stati a fare più ampio uso delle valutazioni di impatto ambientale quali strumenti per la raccolta di informazioni, per il coinvolgimento del pubblico e per l'integrazione delle preoccupazioni ambientali e di sviluppo, nonché a fornire risorse sufficienti per la partecipazione del pubblico a questo processo;

**Raccomanda inoltre:**

- (a) di garantire alle ONG, nell'ambito delle negoziazioni internazionali sulle questioni ambientali, il diritto ad una partecipazione effettiva e l'accesso alle informazioni;
- (b) di assicurare questo diritto con la modifica degli statuti organizzativi delle competenti organizzazioni internazionali;
- (c) i meccanismi per la conformità stabiliti dagli accordi multilaterali ambientali dovrebbero prevedere il diritto di partecipazione e di ricorso del pubblico, comprese le ONG;
- (d) lo sviluppo e l'uso di Corti e istituzioni di conciliazione ed arbitrato internazionale nuove ed esistenti che siano aperte agli individui ed alle ONG, quali la Corte internazionale di conciliazione ed arbitrato ambientale e la Corte permanente di arbitrato, dovrebbero essere incoraggiati, anche attraverso l'istituzione di un fondo internazionale di patrocinio gratuito per i conflitti ambientali

**2.3. La gestione locale dell'ambiente.****La Riunione mondiale:**

- Considerando che la protezione durevole dell'ambiente si fonda su un approccio globale ma anche, ed essenzialmente, su procedure locali;
- Considerando che il livello locale è il livello più idoneo per un intervento ambientale trasversale e per una partecipazione effettiva;

**Raccomanda:**

### 1 – I principi direttivi:

- (a) che la gestione locale si basi sull'applicazione del principio di sussidiarietà;
- (b) che le politiche ambientali locali si basino sull'identificazione di territori locali determinati;
- (c) che le competenze locali si basino sull'applicazione del principio di partecipazione, al fine di una democrazia locale conforme agli obiettivi indicati nella convenzione di Aarhus del 1998;
- (d) che la gestione ambientale locale miri all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

### 2 – I soggetti:

- (a) di definire le competenze tra i soggetti locali e sovra-locali;
- (b) di rafforzare le capacità di governo locale;
- (c) di creare poli di competenze comuni dei soggetti locali e incoraggiare il partenariato;
- (d) di sviluppare la costituzione di reti di soggetti pubblici locali;

### 3 – Gli strumenti operativi:

- (a) la predisposizione di inventari sullo stato ambientale locale assicurandone il controllo delle evoluzioni;
- (b) il proseguimento nell'elaborazione delle Agende 21 locali;
- (c) di fare delle Agende 21 locali gli strumenti strategici dello sviluppo locale, attribuendo loro un valore normativo;
- (d) l'incitazione ai soggetti locali di sviluppare strumenti convenzionali di cooperazione ed utilizzare strumenti alternativi di gestione locale in grado di realizzare l'obiettivo di un'economia solida e razionale;
- (e) l'incoraggiamento, a livello locale, dell'utilizzazione razionale delle risorse.

### 4 - I mezzi finanziari, educativi e di controllo:

- (a) in relazione ai mezzi finanziari: (I) di dotare gli enti locali di mezzi idonei per l'esercizio delle loro competenze; (II) di incrementare la capacità finanziaria delle autorità locali; (III) di individuare, in via complementare, risorse locali alternative; (IV) di rafforzare la trasparenza della gestione finanziaria;
- (b) in relazione ai mezzi educativi: di dotare le autorità locali della capacità di sviluppare l'educazione ambientale dei cittadini;

(c) in relazione ai mezzi di controllo: (I) di fornire ai diversi soggetti locali i mezzi per il controllo delle autorità locali, imponendo un'informazione chiara e completa e permettendo di contestare le decisioni, compreso l'accesso gratuito alla giustizia; (II) di consentire alle autorità sovra-locali, comprese quelle giurisdizionali, di esercitare in modo indipendente un controllo e una valutazione delle decisioni e dei progetti delle autorità locali in materia ambientale.

#### **2.4. Collettività autoctone e comunità tradizionali.**

##### **La Riunione mondiale:**

- Riaffermando che lo statuto giuridico, interno ed internazionale, delle collettività autoctone e delle comunità tradizionali esige un'ispirazione ed una formulazione propria, nuova ed originale;
- Consapevole dell'esigenza di coordinamento dei testi internazionali, compresi quelli relativi al settore ambientale, in cui sono espressamente previste disposizioni specifiche relative alle collettività autoctone ed alle comunità tradizionali;
- Considerando la necessità di garantire l'effettività delle norme internazionali e nazionali relative alle collettività autoctone e alle comunità tradizionali;
- Preoccupata di favorire e stabilire un quadro sano e duraturo di coesistenza;

##### **Raccomanda:**

(a) di riaffermare l'attuale contenuto dello statuto giuridico proprio, interno ed internazionale, delle collettività autoctone e delle comunità tradizionali e, se necessario, di approfondirne e rinnovarne l'ispirazione e la formulazione;

(b) di assicurare una gestione equa e partecipativa delle risorse naturali, garantendo la piena soddisfazione dei bisogni delle collettività autoctone e delle comunità tradizionali;

(c) di assicurare un partenariato effettivo, pieno e paritario a livello locale, nazionale ed internazionale, con le collettività autoctone e le comunità tradizionali per tutte le questioni che le coinvolgono o che sono state loro assegnate;

(d) di rivalutare i sistemi di valore delle collettività autoctone e delle comunità tradizionali, così come i sistemi giuridici che ne sono derivati;

(e) di favorire, in un contesto multiculturale ed interculturale, la conoscenza e l'apprendimento dei sistemi di valore delle collettività autoctone e delle comunità tradizionali, così come i sistemi giuridici che ne sono derivati;

(f) di approfondire lo studio dei sistemi di valore delle collettività autoctone e delle comunità tradizionali, così come i sistemi giuridici che ne sono derivati;

(g) di approfondire e di rinnovare le modalità di regolamento dei conflitti tra i sistemi giuridici derivati delle collettività autoctone e delle comunità tradizionali;

(h) di approfondire e diffondere, in uno spirito di coesistenza, la riflessione, la formulazione e l'applicazione dei concetti giuridici adeguati ai bisogni delle collettività autoctone e delle comunità tradizionali.

### **III. IL RAFFORZAMENTO DEL DIRITTO AMBIENTALE**

#### **3.1. La gestione integrata dell'ambiente.**

##### **La Riunione mondiale:**

- Considerando che la gestione integrata dell'ambiente, mezzo essenziale per pervenire allo sviluppo sostenibile, implica: (I) l'integrazione interna di tutti gli elementi costitutivi dell'ambiente nella gestione ambientale; (II) un'integrazione esterna che associa le esigenze ecologiche ed i bisogni economici e sociali; (III) la considerazione dell'ambiente in tutte le politiche di settore;
- Considerando che la gestione integrata dell'ambiente necessita di numerose riforme;

##### **Raccomanda:**

###### In via generale:

###### Nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali:

- (a) di considerare sistematicamente l'obiettivo della protezione ambientale nelle convenzioni e nei testi suscettibili di avere incidenze sull'ambiente delle organizzazioni internazionali e regionali, ma anche negli strumenti di cooperazione e finanziamento, in particolare, con i paesi in via di sviluppo;
- (b) di assicurare il riconoscimento di questo obiettivo in tutte le organizzazioni internazionali e regionali, in particolare in quelle commerciali, quali l'OMC, e quelle professionali.

###### Nell'ambito degli Stati:

- (a) di proclamare solennemente il principio di integrazione;
- (b) di inserire sistematicamente l'obiettivo della protezione ambientale nelle leggi e nei regolamenti, ed anche negli strumenti di programmazione e pianificazione relativi all'assetto del territorio, all'agricoltura e all'urbanistica;
- (c) di rafforzare e consolidare la gestione integrata nelle zone costiere, nelle zone montane, nei bacini idrografici, nel settore dei trasporti, dell'energia e del commercio internazionale;
- (d) di sviluppare una legislazione e dei regolamenti che tengano conto dell'insieme dei danni all'ambiente ed anche della dimensione economica e sociale dei problemi, nell'ottica del raggiungimento di un equilibrio globale;
- (e) di considerare la dimensione ambientale a tutti i livelli di decisione e territoriali.

###### Sui mezzi operativi:

###### In relazione agli studi, alle analisi e alla formazione:

- (a) di incoraggiare e stimolare le analisi globali che considerano l'insieme delle dimensioni di un problema, così come le sue implicazioni nel medio e lungo termine;
- (b) di identificare sistematicamente gli ostacoli istituzionali, economici, sociali, politici ed altri, all'integrazione della protezione dell'ambiente;
- (c) di organizzare una formazione sistematica iniziale e continua sulle questioni ambientali per i soggetti delle amministrazioni ed i magistrati competenti su questioni con impatto ambientale.

In relazione alle strutture:

- (a) di definire e delimitare le circoscrizioni ecologicamente idonee per una gestione delle risorse naturali, con le strutture adeguate corrispondenti, comprese nelle zone di frontiera;
- (b) di sviluppare strutture trasversali che consentano il dialogo tra i rappresentanti delle diverse amministrazioni ed i rappresentanti della società civile su un progetto di decisione o di pianificazione;
- (c) di stimolare, in particolare in ogni dipartimento ministeriale, la creazione di spazi di riflessione e di orientamento incaricati di proporre soluzioni « globali », composti da rappresentanti della società civile, ossia le associazioni, ma anche quelle scientifiche;
- (d) di prevedere un diritto di ispezione e di vigilanza dell'amministrazione ambientale sulle altre amministrazioni, per tutti i progetti con un impatto ambientale;
- (e) di istituire una struttura indipendente di esperti in materie scientifiche.

In relazione alle procedure:

- (a) di sviluppare, ai più alti livelli, meccanismi di concertazione e coordinamento;
- (b) di realizzare tecniche di codecisione, di competenze ripartite o congiunte;
- (c) di sviluppare meccanismi che tengano conto dell'ambiente nelle altre politiche, rafforzando il contenuto ed il controllo degli studi di impatto ambientale;
- (d) di estendere gli studi di impatto ai piani e ai programmi;
- (e) di sviluppare meccanismi di controllo e vigilanza, in particolare, per l'obbligo degli *audits* ambientali e di presentazione di bilanci ambientali nelle società commerciali;
- (f) di applicare queste procedure a leggi, piani e programmi, così come alle decisioni regolamentari e individuali.

In relazione agli strumenti:

- (a) di organizzare un sistema di autorizzazione integrata per gli impianti industriali;
- (b) di prevedere sanzioni per il mancato rispetto del principio di integrazione;
- (c) di incitare alla gestione integrata con meccanismi economici e finanziari, in particolare, assicurando a determinate attività una giusta remunerazione per i servizi resi all'ambiente o alla collettività;
- (d) di prevedere un meccanismo fiscale adeguato alla gestione integrata.

**3.2. Commercio internazionale, ambiente e biodiversità.**

**La Riunione mondiale raccomanda:**

- (a) di adoperarsi per consentire un raccordo tra gli accordi multilaterali ambientali e gli accordi multilaterali dell'OMC, visto il carattere insufficiente del Comitato del commercio e dell'ambiente dell'OMC. Tale compatibilità deve assicurare una maggiore applicazione del principio di precauzione attraverso le politiche ambientali, che per natura non devono rilevare preoccupazioni o reazioni isolate ma favorire piuttosto un commercio internazionale fondato sull'etica del rispetto dell'uomo e della natura;

(b) di fondare i rapporti tra gli agenti economici, i produttori, i commercianti ed i consumatori, sia nel commercio internazionale che in quello nazionale, sul principio di un'informazione trasparente, leale, verificabile e rispettosa dell'ambiente;

(c) che in materia di accesso alle risorse genetiche, secondo una ripartizione giusta ed equa, la bio-prospettiva deve essere sempre preceduta da un dibattito pubblico e sottoposta all'autorizzazione preliminare dello Stato che fornisce le risorse. I contratti privati, conclusi senza autorizzazione dello Stato competente, tra le ONG nazionali ed internazionali o le imprese transnazionali, così come quelli stipulati con le comunità indigene al fine di individuare le conoscenze e le pratiche delle popolazioni autoctone, sono spesso contrari al principio di ripartizione giusta ed equa e dovranno di fatto essere interdetti;

(d) che in caso di estrema urgenza, di fronte alla necessità di imporre una misura collettiva (bio-terrorismo, bio-pirateria, sida, etc.), gli Stati hanno il potere di sospendere l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;

(e) di prevedere una moratoria mondiale sugli organismi geneticamente modificati (OGM), compresi gli esperimenti in pieno campo, in base alla quale gli esperimenti consentiti dovranno essere svolti nel massimo rispetto dei regolamenti nazionali;

(f) di adottare, con un emendamento nelle forme previste, un protocollo di interpretazione dell'accordo sanitario e fitosanitario dell'OMC, enunciando chiaramente il principio di precauzione e che includa la questione degli OGM;

(g) che allo scopo di realizzare un commercio equo, i prodotti primi dell'alimentazione, non trasformati, non siano alterati dalle manipolazioni genetiche che potrebbero indebolire l'economia dei paesi produttori;

(h) di proibire assolutamente la sterilità delle sementi geneticamente modificate, siano esse immediate, progressive o differite;

(i) di assicurare l'applicazione effettiva della convenzione sul commercio internazionale degli spazi naturali minacciati di estinzione (CITES);

(j) di consentire lo sviluppo di un'agricoltura biologica e sostenibile, che permetta di preservare l'uso e la biodiversità.

### **3.3. Sostanze ed attività dannose.**

#### **3.3.1. - Sostanze dannose.**

(a) di procedere al più presto alla ratificazione delle convenzioni internazionali esistenti nel settore, in particolare, la Convenzione di Bali (sui rifiuti pericolosi), la Convenzione di Rotterdam (sugli inquinanti industriali chimici), la Convenzione di Stoccolma (sugli inquinanti organici persistenti); e inoltre di estendere progressivamente le liste dei prodotti e delle sostanze oggetto di tali convenzioni;

- (b) di assicurare l'applicazione effettiva degli strumenti giuridici internazionali vigenti in materia di prevenzione e lotta agli inquinamenti per queste sostanze e la loro diffusione, reprimendo penalmente il loro commercio illegale;
- (c) di valorizzare le norme vigenti a livello nazionale in materia di manipolazione ed utilizzazione di sostanze dannose, per assicurarne l'efficacia e, se occorre, di prevedere un loro miglioramento;
- (d) di fornire ai paesi in via di sviluppo l'assistenza tecnica e finanziaria necessarie per assicurare che la gestione delle sostanze dannose sia realizzata sulla base di buone condizioni ambientali;
- (e) di intensificare il controllo sulle attività lecite che utilizzano prodotti chimici, che possono divenire armi chimiche o i precursori di tali armi, in conformità a quanto disposto nella Convenzione internazionale del 1993, relativa all'interdizione delle armi chimiche;
- (f) di rafforzare e sviluppare le norme di prevenzione dei rischi chimici nei luoghi di lavoro e le relative sanzioni;
- (g) di armonizzare le norme tecniche e le valutazioni dei rischi sul piano internazionale, in relazione con gli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli ostacoli tecnici al commercio (OTC) e sulle misure sanitarie e fitosanitarie (AMSP), al fine della protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
- (h) di aumentare le pene nei casi di infrazione degli obblighi contenuti negli accordi in vigore e di assicurare un controllo costante ed indipendente sulle attività pericolose;
- (i) di adottare, nei limiti del possibile, l'approccio del "ciclo di vita" nella gestione delle sostanze pericolose;
- (j) di internalizzare i costi connessi alla produzione, utilizzazione, gestione ed eliminazione delle sostanze pericolose nel prezzo globale di vendita;
- (k) di applicare il principio di precauzione al fine di considerare in maniera più approfondita i problemi che possono causare le sostanze non regolamentate dalla Convenzione di Rotterdam (PIC) e di Stoccolma (POPs), e per le quali la conoscenza scientifica è ancora insufficiente e frammentaria;
- (l) di aumentare i mezzi di ricerca e di perizie sulle relazioni tra la salute umana e l'ambiente nell'ambito di un approccio integrato;
- (m) di consentire ai lavoratori a rischio e al pubblico un accesso ampio e giuridicamente garantito all'informazione relativa alle sostanze pericolose ed ai loro rischi per la salute e l'ambiente;
- (n) di valutare le conseguenze dell'utilizzo di sostanze pericolose in merito ai tre elementi essenziali dello sviluppo sostenibile, ossia: le prestazioni economiche, la protezione dell'ambiente e l'equità sociale;

(o) di creare sistemi di responsabilità giuridicamente efficaci in tutti gli stadi del "ciclo di vita" delle sostanze pericolose.

### 3.3.2. - Attività dannose:

(a) un'identificazione giuridica estensiva delle attività pericolose sotto il profilo della loro natura (attività estrattive, industrie, agricoltura, colture intensive, etc.) e dei loro effetti sull'ambiente (acqua, aria, suolo), sulla salute e la vita dell'uomo;

(b) la realizzazione effettiva degli studi di impatto, accompagnati dall'analisi dei danni alla vita, alla salute dell'uomo (lavoratori esposti, pubblico) e all'ambiente;

(c) l'ammissione del principio della contro-perizia indipendente;

(d) il rafforzamento delle sanzioni amministrative e penali;

(e) la garanzia dei diritti alla sicurezza e all'informazione dei lavoratori a rischio, compresi quelli delle imprese subappaltatrici di attività a rischio;

(f) l'impossibilità giuridica per i mandanti economici di trasferire la responsabilità economica dei rischi sulle imprese di fatto dipendenti;

(g) l'impedimento della delocalizzazione delle attività a rischio nei paesi in via di sviluppo, in assenza di un diritto equivalente, in materia di rischi, a quello dei paesi sviluppati;

(h) l'istituzione di procedure democratiche di concertazione dei rischi che considerino tutti gli interessi in gioco;

(i) l'orientamento delle priorità scientifiche, politiche e giuridiche verso il principio di riduzione alla fonte e di risanamento dei siti contaminati;

(j) la considerazione concreta del principio di reversibilità per tutti gli stoccaggi di rifiuti impedendo, in particolare, i versamenti in mare;

(k) la definizione delle politiche di trasporto di persone e merci in modo da limitare al massimo l'inquinamento, gli incidenti e le esplosioni.

### 3.3.3. - Attività nucleari, compresi i rifiuti nucleari, e OGM:

(a) l'applicazione, sotto i suoi molteplici aspetti, del principio di precauzione;

(b) l'esigenza di ottenere un elevato consenso pubblico per l'esercizio di tali attività, attraverso l'adozione di procedure trasparenti;

(c) l'esigenza della massima indipendenza del controllo scientifico, politico e giuridico, sugli effetti ecologici, economici e sociali per la realizzazione di tali attività;

(d) l'esigenza, preliminare alla realizzazione di tali attività, di un sistema di responsabilità oggettiva che ricada esclusivamente sui soggetti promotori.

### **3.4. Insegnamento del diritto dell'ambiente.**

#### **La Riunione mondiale:**

- Considerando che l'insegnamento del diritto ambientale è essenziale per gli operatori del settore, per la scienza giuridica e, più in generale, per la protezione dell'ambiente;
- Constatando che la diffusione di tale insegnamento mira principalmente ad una maggiore conoscenza del diritto ambientale, ad una riflessione sulla sua evoluzione, a contribuire alla sua elaborazione e concreta applicazione, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile;
- Considerando che la necessità di questo insegnamento è dettata non solo dalle specifiche politiche ambientali esistenti nei singoli paesi ma anche dal bisogno di integrare l'ambiente nelle altre politiche dato che tutti i settori della società sono interessati;
  - Ricordando che le discipline del diritto ambientale comprendono il diritto nazionale dell'ambiente, il diritto comparato dell'ambiente, il diritto regionale dell'ambiente e il diritto internazionale dell'ambiente e che, a tutti questi livelli, le discipline insegnate devono integrare le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile;
- Considerando altresì che l'insegnamento del diritto ambientale deve aprirsi alle altre discipline, e viceversa, esso si colloca in un più ampio contesto di sensibilizzazione, formazione ed educazione ambientale;
- Considerando infine che è più facile e meno costoso educare piuttosto che rieducare;

#### **Raccomanda:**

##### **3.4.1. Dal punto di vista pubblico:**

- (a) in relazione agli studenti di diritto: (I) di creare e sviluppare nelle facoltà di giurisprudenza l'insegnamento del diritto nazionale comparato, regionale ed internazionale dell'ambiente: con corsi di base nei primi cicli di studio e approfondimenti (*stages* ed esperienze pratiche) nei cicli successivi; (II) di creare centri di ricerca in diritto dell'ambiente;
- (b) in relazione ai professionisti-giuristi (funzionari, magistrati, avvocati, etc.): di creare e sviluppare corsi di formazione, *stages*, seminari e programmi di scambi sul diritto dell'ambiente;
- (c) in relazione agli studenti, ai professionisti non-giuristi (ufficiali di polizia giudiziaria, doganieri, etc.), ai rappresentanti delle associazioni e a tutti i cittadini interessati: di creare e sviluppare *stages*, corsi di formazione, conferenze e seminari in diritto dell'ambiente;
- (d) in relazione agli studenti delle scuole superiori: di inserire nei programmi di geografia, economia ed educazione civica, la conoscenza dell'esistenza del diritto ambientale.

##### **3.4.2. Dal punto di vista dei mezzi:**

- (a) che ciascun ministero dell'istruzione crei posti per l'insegnamento del diritto ambientale nelle scuole superiori e riconosca pienamente la specialità di tale insegnamento;
- (b) che le università, i centri di ricerca, le organizzazioni internazionali e regionali sostengano la creazione e lo sviluppo dei materiali di insegnamento del diritto ambientale

(opere, riviste, video, elettronica etc.), lo scambio e la diffusione di ricerche in materia tra Nord e Sud, così come l'accesso a ricerche su siti Internet;

(c) che i paesi del Sud (es. quelli mediterranei) e dell'Europa dell'Est siano aiutati dall'Unione Europea attraverso un nuovo programma di creazione e sviluppo del diritto ambientale;

(d) che le Università creino e sviluppino dei corsi di formazioni a distanza in diritto dell'ambiente;

(e) che l'insegnamento del diritto comparato sia sviluppato e che siano creati dei diplomi universitari su ambiente-salute;

(f) che gli universitari e gli altri soggetti competenti che vogliano creare associazioni di diritto dell'ambiente siano sostenuti dalle loro università;

(g) che gli studenti del 3° ciclo possano fare *stages* presso le università, gli studi legali, le amministrazioni, le organizzazioni internazionali o regionali, i segretariati delle convenzioni, le ONG, etc.;

(h) che gli studenti che vogliano creare associazioni di diritto ambientale siano sostenuti dalle loro università e facoltà; che siano create delle federazioni nazionali ed internazionali di studenti ed ex studenti in diritto ambientale.

## **IV. SVILUPPO DEL DIRITTO DELL'AMBIENTE**

### **4.1. Gli strumenti ambientali internazionali.**

#### **La Riunione Mondiale:**

- Considerando che il capitolo 39 dell'Agenda 21 raccomanda la promozione di nuovi strumenti e meccanismi giuridici relativi allo sviluppo sostenibile;
- Considerando gli attuali limiti dei differenti processi di formazione delle norme generali nel settore ambientale;
- Considerando che le ONG giocano un ruolo sempre più attivo nell'elaborazione e controllo dell'applicazione del diritto internazionale dell'ambiente;
- Considerando la necessità di individuare una nuova fase nello sviluppo di una nuova generazione di strumenti internazionali;

#### **Raccomanda:**

- (a) di elaborare, in particolare in base alle proposizioni dell'UICN, uno strumento internazionale globale sull'ambientale giuridicamente vincolante, al fine di codificare e affermare l'insieme dei principi di diritto internazionale dell'ambiente;
- (b) di facilitare e razionalizzare l'azione delle ONG per l'elaborazione di un loro Codice di condotta, regolatore dei rapporti tra le stesse con gli Stati e le organizzazioni intergovernamentali;
- (c) di incentivare la partecipazione delle ONG nella realizzazione del diritto ambientale internazionale, in particolare nella valutazione e applicazione dell'Agenda 21 ma anche nell'elaborazione di rapporti indirizzati dagli Stati ai segretariati delle convenzioni ambientali;
- (d) di assicurare un inquadramento giuridico della globalizzazione economica al fine di prevenire le conseguenze negative che essa può esercitare sull'ambiente;
- (e) di generalizzare il riconoscimento internazionale della responsabilità civile, penale e morale delle persone fisiche in materia di ambiente;
- (f) di attribuire una particolare attenzione al *Programma per lo sviluppo e l'esame periodico del diritto ambientale nel corso del primo decennio del XXI secolo* (Montevideo III), in particolare dal punto di vista di una concreta vigilanza della sua attuazione.

### **4.2. Convenzione mondiale sulle foreste.**

#### **La Riunione Mondiale:**

- Consapevole che le foreste, nella ricchezza della loro diversità, si materializzano nei processi ecologici necessari al sostentamento di tutte le forme di vita;
- Convinta che la capacità delle foreste di soddisfare i bisogni globali dell'umanità non può durare ancora a lungo se non attraverso una gestione duratura ed equa delle risorse, nell'interesse delle generazioni presenti e di quelle future e dal punto di vista tanto ecologico ed economico, che sociale, culturale e spirituale;

- Apprezzando l'importanza, in tale contesto, della *Dichiarazione di principi non giuridicamente vincolante ma facente autorità, per il consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente vitale di tutti i tipi di foreste, adottata dal CNUED nel 1992*;
- Considerando che a tutt'oggi non esiste ancora una convenzione mondiale, di portata generale, applicabile a tutti i tipi di foreste esistenti sul pianeta;
- Ritenendo che una tale convenzione mondiale darebbe fondamento giuridico alla accresciuta cooperazione in materia di protezione e valorizzazione delle foreste ed inoltre essa rafforzerebbe le convenzioni esistenti relative a dei settori connessi;
- Notando i lavori svolti per l'individuazione di un quadro giuridico concernente tutti i tipi di foreste, all'interno del Gruppo intergovernamentale e poi dal Forum intergovernamentale sulle foreste che continueranno all'interno del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste;
- Constatando la persistente divergenza di opinioni sull'opportunità di elaborare una convenzione mondiale sulle foreste sia tra gli Stati che tra le istituzioni internazionali e le organizzazioni non governamentali;

### **Raccomanda:**

(a) il proseguimento del dialogo, in uno spirito costruttivo, per avvicinare le posizioni ed addivenire ad un consenso che permetta l'avvio, nel più breve termine possibile, la negoziazione di una convenzione forestale che: (I) avrà una vocazione mondiale; (II) sarà applicabile a tutti i tipi di foreste, nel rispetto delle diversità eco-regionali; (III) riguarderà la dimensione ambientale, economica, sociale e culturale della conservazione e dello sviluppo delle risorse forestali;

(b) la promozione di iniziative nazionali, regionali e universali, tendenti a perfezionare gli strumenti politici e giuridici di protezione e valorizzazione delle foreste, in particolare: (I) gli strumenti di pianificazione e programmazione forestale; (II) i criteri e gli indicatori di pianificazione durabile delle foreste; (III) la certificazione forestale; (IV) i modelli di foreste e le relative dimostrazioni; (V) le convenzioni forestali regionali;

(c) l'intensificazione delle riforme che mirano a migliorare la legislazione forestale nazionale, in particolare, quelle che favoriscono: (I) la rivalorizzazione delle funzioni ambientali e sociali delle foreste; (II) la pianificazione del loro assetto per assicurare la durabilità della loro utilizzazione; (III) una gestione più equa, partecipativa e decentralizzata delle loro risorse, implicando tutti i soggetti interessati, e che vada a beneficio delle popolazioni, degli enti locali e della comunità nazionale;

(d) di mobilitazione di finanziamenti, il trasferimento di tecnologie e la formazione delle conoscenze necessarie per l'attuazione di misure idonee a realizzare quanto indicato nei suddetti punti (a), (b) e (c).

### **4.3. La protezione dei suoli.**

#### **La Riunione mondiale:**

- Considerando che i capitoli 7, 10, 12 e 14 dell'Agenda 21 si interessano alla protezione e alla gestione dei suoli;
- Considerando la necessità di proteggere i suoli contro tutti i tipi di danni e di conservare la loro multifunzionalità;

- Considerando la necessità di una gestione integrata degli elementi ambientali, compreso il suolo inteso in senso ampio, grazie a riflessioni interdisciplinari e da azioni coordinate;
- Considerando la necessità di promuovere la realizzazione, in sinergia tra gli Stati, delle convenzioni per lotta contro la desertificazione, la diversità biologica, i cambiamenti climatici e di tutti gli altri strumenti giuridici internazionali relativi al suolo;

**Raccomanda:**

(a) di elaborare linee direttrici per la gestione dei suoli idonee a facilitare l'adozione di leggi nazionali che possano condurre, al termine, all'adozione di una convenzione internazionale in materia;

(b) in merito allo stato dei suoli: (I) di identificare le leggi ed i regolamenti nazionali sul suolo; (II) di considerare il suolo come un elemento dell'ambiente che deve essere protetto da tutti i soggetti interessati, come avviene per l'aria e l'acqua; (III) di preservare i metodi tradizionali di conservazione e di occupazione dei suoli (attività pastorali, riserve comunitarie, colture a terrazzi, etc.); (IV) di determinare un grado di qualità dei suoli contaminati che tenga conto dello stato attuale dei suoli e delle attività future;

(c) in merito all'accesso e all'uso del suolo: (I) di stabilire un catasto della qualità dei suoli rurali ed urbani (da allegare ai documenti urbanistici); (II) di esigere la protezione dei suoli nell'interesse generale al momento dell'accertamento dei diritti di proprietà e del rilascio di autorizzazioni per l'utilizzazione e/o occupazione del suolo; (III) di tenere conto dei suoli negli strumenti di diritto ambientale, in particolare negli studi di impatto ambientale; (IV) di prevedere la conservazione, il risanamento e lo sfruttamento durabile dei suoli nei differenti strumenti giuridici internazionali e nelle politiche di sviluppo; (V) di promuovere l'adozione e l'applicazione di leggi che favoriscano lo sfruttamento durabile dei suoli e la lotta contro la destinazione ad altro uso delle terre coltivabili; (VI) di garantire la rassicurazione fondiaria nell'ambito di un moderno diritto come quello consuetudinario; (VII) di individuare meccanismi di prevenzione e regolamento di conflitti fondiari; (VIII) di applicare il principio 'chi inquina-paga' agli inquinatori dei suoli; (IX) di adattare le modalità di attuazione delle legislazioni relative ai suoli e alle peculiarità locali; (X) di integrare la gestione dei suoli nelle politiche di pianificazione.